

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati.

Il giorno 19 dicembre 2005,

UniCredit Banca S.p.A.

(di seguito anche "Banca" o "Azienda")

e

le Organizzazioni Sindacali Dircredito-FD, Falcri, Fisac/CGIL, Fiba/CISL e UIL C.A.

(di seguito anche "OO.SS."),

premesso che

- il 4° comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche "RLS");
- gli Accordi in data 12 marzo 1997 ed i relativi Protocolli (di seguito anche "Accordo di settore") hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, il numero dei permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi Rappresentanti;
- il medesimo "Accordo di settore" rinvia alla sfera aziendale la definizione degli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonché dei limiti in cui l'Azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sopportate e documentate, sostenute dai Rappresentanti per l'esercizio delle funzioni,

premesso altresì che

- il Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presentato dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali è stato giudicato dall'"Azienda" congruo rispetto alle previsioni contenute nell'"Accordo di settore",

convengono quanto segue:

### Art. 1

#### Premessa ed allegati

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

### Art. 2

#### Determinazione del numero dei "RLS"

Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato in 48. I "RLS" saranno eletti nell'ambito delle

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

U.I.L. C.A.

FALCRI

singole Direzioni Regionali ovvero nell'ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna) come indicato nell'allegato 1.

### **Art. 3**

#### **Regolamentazione dell'operatività dei "RLS"**

Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione Aziendale presso la quale presta servizio il "RLS" con un preavviso, di norma, di 48 ore, salvo i casi di urgenza o emergenza.

L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei "RLS" avverrà previa comunicazione - anche telefonica - alla Direzione Aziendale o al Responsabile dell'Unità Operativa e potrà essere effettuato in presenza del Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione o di persona da lui delegata.

Laddove in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i lavoratori, lo faranno in modo tale da arrecare il minor pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa.

I "RLS" sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall'effettuazione) su un apposito registro, conservato presso la Direzione Aziendale, tutti gli accessi effettuati in un "Ufficio/Servizio" che si rendessero necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Considerata anche la diffusione territoriale di UniCredit Banca, si opererà al fine di rendere accessibile il registro in via telematica ai "RLS".

Vengono assimilate alle suddette annotazioni nell'apposito registro anche le comunicazioni effettuate tramite fax e posta elettronica.

### **Art. 4**

#### **Formazione**


L'"Azienda", fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall'art. 8 dell'"Accordo di settore" sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione verrà erogata entro tre mesi dalla data dell'elezione).


Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 la Direzione di UniCredit Banca Spa, provvederà a convocare almeno una volta all'anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi i "RLS", anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.


### **Art. 5**

#### **Rimborso da parte dell'Azienda delle spese sostenute dai "RLS"**

L'azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai "RLS" in occasione della fruizione delle 50 ore (per anno solare) di permesso inerenti all'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:



Fisac/CAIL  


UNICA  
  
FALCRI

- 1 resta ferma la percezione del buono pasto, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute ed opportunamente documentate con esclusivo utilizzo, di norma, di mezzi pubblici (escluso il taxi e l'aereo); l'eventuale utilizzo dell'aereo - esclusivamente per spostamenti tra il continente e Sicilia/Sardegna nonché per le grandi distanze - e del taxi (nei soli casi di comprovata assenza di mezzi pubblici) è sottoposto alla preventiva autorizzazione aziendale;
- 2 si precisa che, in caso di utilizzo per il viaggio del treno, per percorrenze non superiori a 150 km, il rimborso avviene solo nei limiti del costo del biglietto di 2° classe indipendentemente dal convoglio utilizzato;
- 3 in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell'utilizzo degli stessi, nonché di particolare urgenza ed emergenza, l'"RLS" può richiedere all'Azienda di essere autorizzato all'uso della propria autovettura; in tal caso l'Azienda riconosce il rimborso chilometrico nella misura di Euro 0,25 e rimborsa gli eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei giustificativi;
- 4 in caso di permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o residenza) superiore a 10 ore, da concordarsi preventivamente con l'Azienda, è previsto il rimborso a piè di lista fino ad un massimo di 20 Euro a titolo di contributo pasto giornaliero.
- 5 in caso di necessità di pernottamento, da concordarsi preventivamente con l'Azienda, saranno utilizzate le convenzioni alberghiere - laddove presenti in prossimità dell'agenzia da visitare - stipulate dall'azienda medesima;

Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all'art. 11 comma 1 D. Lgs. 626/94, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell'azienda in applicazione del citato articolo e, limitatamente alle lett. b), c), d) e i) dell' articolo 19 D. Lgs 626/94; viene infine applicato nel caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dall' art. 8 dell'"Accordo di settore".

Le trasferte effettuate dai "RLS" inerenti all'esercizio delle funzioni ed alle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria.

\*\*\*

### Dichiarazione Aziendale

Da parte aziendale viene dichiarato che sarà valutato positivamente il riconoscimento del pernottamento nei termini di cui al presente articolo in caso di assenze al titolo di permesso "RLS" per intere giornate consecutive.

\*\*\*

### Art. 6 Varie

L'Azienda fornirà ai "RLS" gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare quelli previsti dall'art. 5, 2° comma dell'"Accordo di settore".

FISAC/CCIC  
Mandi  
Tessere Totano

VIA P.A.  
b. Medici  
FALCAI

**REGOLAMENTO  
PER L'ELEZIONE DEI  
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
E LA SALUTE in  
UNICREDIT BANCA S.p.A.  
(di seguito "Regolamento")**

Premesso che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 19 Settembre 1994 n° 626 e successive modificazioni e con riferimento all'Accordo Nazionale di settore del 12 marzo 1997 nonché al Verbale di Accordo del 19 dicembre 2005 di cui il presente è parte integrante, si redige questo Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche "Rappresentanti") presso UniCredit Banca S.p.A. (di seguito anche "Banca" o "Azienda").

**Art. 1**

(Premessa ed allegati)

La premessa e gli allegati, costituiscono parte integrante del "Regolamento".

**Art. 2**

(Elettorato attivo e passivo)

Sono elettori tutti i lavoratori/trici dipendenti dell'"Azienda", assunti a tempo determinato (con qualunque tipologia di contratto) e indeterminato, in servizio alla data di indizione delle elezioni sulla base degli elenchi forniti dall'azienda stessa. Tenuto conto del numero dei dipendenti della "Banca" e della distribuzione territoriale della medesima in Direzioni Regionali (di seguito anche "D.R.") i "Rappresentanti" saranno eletti nell'ambito delle singole articolazioni territoriali come indicato nell'allegato 1.

**Art. 3**


(Comitato Elettorale)


E' istituito un Comitato Elettorale (di seguito anche "Comitato") avente sede nella città di Bologna che si occupa di tutte le formalità e gli adempimenti connessi alla votazione quali indizione della votazione medesima, consultazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.

Il "Comitato" è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Dircredito-FD, Falcri, Fisac/CGIL, Fiba/CISL, UIL C.A., Fabi, Sinfub, Ugl e Silcea (di seguito anche "OO.SS."). Tra i componenti viene eletto, a maggioranza, un Presidente. Le operazioni del "Comitato" avvengono nei locali messi a disposizione dall'"Azienda".


Il "Comitato" dovrà essere nominato almeno 15 gg. prima della data dell'avvio della consultazione. Esso indice le elezioni con sua apposita comunicazione, con le modalità indicate nell'art. 4 del presente "Regolamento".

In caso di rinuncia alla carica di componente del "Comitato" ovvero di interruzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro dei componenti del medesimo "Comitato", le "OO.SS." provvedono tempestivamente a nuove nomine, così come provvedono a nominare - in caso di temporaneo impedimento dei membri del "Comitato" - gli incaricati alla sostituzione per tutta la durata dell'impedimento stesso. Le operazioni di voto e di scrutinio avvengono attraverso l'utilizzo del portale aziendale U4P durante il normale orario di lavoro.



FISAC/CGIL  
Membri  
Giuseppe Tolari  




UNICREDIT  
UIL C.A.  
Luigi Podda  
FALCRI  


Art. 4  
(Elezioni)

Il voto individuale è segreto e si esprime per via Informatica, con le modalità indicate nel successivo art 6.

La/e data/e della/e consultazione/i e la relativa durata è concordata tra la "Banca" e le "OO.SS."

Per consentire la votazione telematica, sarà reso disponibile sul Portale aziendale un apposito spazio denominato "Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e la Salute - D.Lgs. 626/1994" contenente:

1. Le norme generali per la votazione;
2. La composizione del "Comitato";
3. L'elenco delle Candidature suddivise per "D.R." e Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna);
4. La Scheda elettorale;
5. I Risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione dei risultati della consultazione da parte del "Comitato" ).

Tutti gli elettori avranno immediata visibilità di quanto previsto ai precedenti punti *sub* 1 e 2 nonché, una volta verificate le candidature, di quanto previsto al punto *sub* 4.

Nel/i giorno/i stabilito/i per le votazioni sarà resa disponibile la scheda elettorale sino alla chiusura della votazione medesima.

Il sistema che consente l'effettuazione della votazione "per via telematica" garantirà i requisiti di certezza del voto e di anonimato del votante.

I risultati finali del voto saranno visibili solo quando il "Comitato" avrà validato, anche elettronicamente, l'esito delle votazioni.

Nota a verbale

Il "Comitato" provvederà a predisporre le modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti i dipendenti impossibilitati ad accedere al voto in via informatica.


Art. 5  
(Candidature)


Le candidature saranno proposte al "Comitato" dagli Organi di Coordinamento (ovvero dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali per quelle "OO.SS." che non abbiano l'Organo di Coordinamento). I candidati dovranno, di norma, essere dirigenti delle stesse strutture.

In considerazione dell'organizzazione territoriale della "Banca", le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle "OO.SS." proporranno le candidature nell'ambito della "D.R." di appartenenza ovvero nell'ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna).

Le candidature dovranno pervenire al "Comitato" almeno 15 gg. prima delle elezioni ed essere pubblicate nella sezione che verrà appositamente creata, da parte dell'"Azienda" nel portale del Gruppo UniCredito Italiano almeno 5 gg. lavorativi prima della data concordata per la votazione.

FIA/CISL  


FISAC/CCIC  


Direzione  
  
UILCA  
FALCRI

Sarà cura del "Comitato" comunicare i nominativi dei candidati all'amministratore di sistema di U4P (per il tramite dell'"Azienda") per il loro inserimento nella base dati.

Art. 6  
(Votazioni)

Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- a) nel/i giorno/i stabilito/i sarà possibile per tutti gli elettori votare esclusivamente attraverso il portale aziendale (salvo quanto previsto nella nota a verbale di cui all'art. 4);
- b) la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni lavoratore accederà nello spazio presente nel portale aziendale nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;
- c) per poter esprimere le proprie preferenze il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password utilizzata per accedere al portale aziendale;
- d) il votante potrà esprimere le proprie preferenze scegliendo i candidati di suo gradimento;
- e) il sistema procederà a prendere nota dell'avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso il voto non sarà più disponibile né correggibile.

Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei "Rappresentanti" da eleggere nell'ambito della "D.R." di appartenenza ovvero nell'ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna) (cfr. All. 1).

Il lavoratore potrà votare i candidati prescelti, tra le candidature presentate nella Direzione Regionale di appartenenza, ovvero nell'ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna), dal proprio posto di lavoro. Il sistema telematico sarà organizzato in modo da non permettere altra espressione di voto alla matricola del lavoratore che ha già votato, ma produrrà al dipendente una scheda (visibile solo al medesimo) che dimostri la votazione effettuata. Sarà possibile votare scheda bianca.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 7  
(Operazioni di scrutinio)

Fermo quanto previsto nella nota a verbale di cui all'art. 4, il "Comitato" provvederà, allo scrutinio, che sarà anch'esso in via elettronica, verificando in relazione alle risultanze fornite dal sistema:


- il numero degli elettori aventi diritto al voto ai sensi del precedente art. 2;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero delle schede scrutinate elettronicamente;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- il numero delle schede bianche.

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale, validato elettronicamente dal "Comitato", che sarà consegnato dall'"Azienda" ai candidati eletti ed alle "OO.SS."

Fermo quanto previsto dagli artt. 2 ultimo cpv. e 5 secondo comma, risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito, nelle singole "D. R." ovvero nell'ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna), il maggior numero di voti.



FIPA/CST  
FISA/CST  
M...  
Lorenzoni  
DIACONZI  
Dif. G.A. 3  
FALCRI



Solo una volta che si è provveduto alla chiusura del seggio, il sistema informatico messo a disposizione dalla "Banca" procederà alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio i quali verranno consegnati, in forma cartacea, dall'"Azienda" ai dipendenti eletti ed alle "OO.SS."

I documenti della votazione saranno debitamente custoditi presso la "Banca".

**Art. 8**  
(Validità delle elezioni)

Le elezioni sono valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.

**Art. 9**  
(Durata del mandato)

I "Rappresentanti" dei Lavoratori per la Sicurezza durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Le elezioni saranno indette almeno 3 mesi prima della scadenza del quadriennio. I "Rappresentanti" manterranno - qualora non siano già entrati in carica i nuovi rappresentanti eletti per il successivo quadriennio - le loro prerogative per massimo 6 mesi dalla scadenza del mandato.

**Art. 10**  
(Rinuncia o cessazione)

Nel caso in cui durante il quadriennio il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, viene sostituito dal primo dei non eletti nelle rispettive Direzioni Regionali ovvero nella Direzione Generale (compresa la provincia di Bologna).

Al fine di assicurare la segretezza del voto saranno creati due database denominati "Anagrafica votanti" ed "Urna".

Una volta accertato lo status di votante un apposito flag indicherà sul db "Anagrafica votanti" l'autorizzazione al voto ("idoneo al voto").

Appena l'utente avrà espresso il proprio voto il flag si modificherà in "espresso voto", situazione che non consentirà la visualizzazione della scheda e che proporrà il messaggio "Hai già espresso il tuo voto".

Contemporaneamente l'esito del voto sarà registrato sul secondo db che non sarà logicamente legato al primo ma servirà esclusivamente da urna. In nessun caso sarà possibile legare l'informazione del "votante" con il "votato".

**ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE IN UNICREDIT BANCA S.p.A.**

**Distribuzione territoriale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute in UniCredit Banca S.p.A.**

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI UNICREDIT BANCA	RLS
D. REG. COMM. EMILIA OVEST	3
D. REG. COMM. LOMBARDIA	4


*FIBA/epi*  
*FISAC/ccc*  
*M...*  
*Federazione Italiana*  
*DIRUBITO*  
*FALCRI*

D. REG. COMM. TRIVENETO OCCIDENTALE	4
D. REG. COMM. TRIVENETO ORIENTALE	3
D. REG. COMM. VENETO CENTRALE	3
D. REG. COMM. CENTRO	4
D. REG. COMM. SUD	6
D. REG. COMM. PIEMONTE NORD/VAL D'AOSTA	5
D. REG. COMM. LIGURIA E PIEMONTE SUD	3
D. REG. COMM. EMILIA EST ROMAGNA	2
D. REG. COMM. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA	5
DIREZIONE GENERALE (E PROVINCIA DI BOLOGNA)	6
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>

Bologna, 19 dicembre 2005

Dircredito-FD 

Falcri 

Fisac/CGI 

Fiba/CISL 

UIL C.A. 





L'attività dei "RLS" deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali attuative del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS..

Entro un anno dalla data di sottoscrizione, la "Banca" e le "OO.SS." si incontreranno per una verifica dei termini del presente accordo, anche sulla scorta delle prime esperienze maturate.

Bologna, 19 dicembre 2005

UniCredit Banca  
*[Signature]*  
 Direcredito-FD

Falcri

Fisac/CGIL

Fiba/CISL

UIL C.A.

ALL. 1: DR UniCredit Banca

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI UNICREDIT BANCA	RLS
D. REG. COMM. EMILIA OVEST	3
D. REG. COMM. LOMBARDIA	4
D. REG. COMM. TRIVENETO OCCIDENTALE	4
D. REG. COMM. TRIVENETO ORIENTALE	3
D. REG. COMM. VENETO CENTRALE	3
D. REG. COMM. CENTRO	4
D. REG. COMM. SUD	6
D. REG. COMM. PIEMONTE NORD/VAL D'AOSTA	5
D. REG. COMM. LIGURIA E PIEMONTE SUD	3
D. REG. COMM. EMILIA EST ROMAGNA	2
D. REG. COMM. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA	5
DIREZIONE GENERALE (E PROVINCIA DI BOLOGNA)	6
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>

*[Handwritten mark]*

FIBA/CISL  
*[Signature]*  
 FISAC/CGIL  
*[Signature]*  
 UIL C.A.  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 FALCRI  
*[Signature]*